



Numero 20866 del Repertorio

Numero 12719 della Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di ottobre in Salerno, presso la sede della Provincia di Salerno in via Roma - Palazzo Sant'Agostino, ove richiesto, alle ore diciassette.

A richiesta del signor **IANNIELLO Felice**, nato a Nocera Inferiore il giorno 17 ottobre 1956, in qualità di Amministratore unico della società "**AGRO INVEST - S.P.A. -**" con sede legale in Angri alla via Michelangelo Buonarroti SNC, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Salerno 03597460652, REA SA - 307961, capitale sociale Euro 1.854.077,04 (unmilioneottocentocinquantaquattromilasettantasette virgola zero quattro) sottoscritto ed interamente versato, suddiviso in 359 (trecentocinquantanove) azioni del valore di Euro 5.164,56 (cinquemilacentosessantaquattro virgola cinquantasei) ciascuna, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in forza dei poteri a lui conferiti dalla legge e dal vigente statuto sociale.

Io sottoscritto, Dottor **FRANCESCO COPPA**, Notaio in Scafati, con studio ivi alla via Cesare Battisti n.ro 115, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, sono intervenuto per assistere, redigendone processo verbale, all'assemblea straordinaria della predetta società, riunita in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) integrale rielaborazione dello statuto sociale per adeguarlo alle future prospettive societarie, in dettaglio:

- a) modifica art. 1 denominazione in "Agenzia per lo sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno";
- b) modifica art. 2 "trasferimento sede a Nocera Inferiore";
- c) modifica art. 4 "ampliamento oggetto sociale";
- d) soppressione art. 5;
- e) introduzione disposizione "controllo analogo";
- f) modifica art. 6 "qualità esclusivamente pubblica soci";
- g) modifica art. 10 "modalità di convocazione assemblea"
- h) introduzione art. 10 bis "Comitato dei Sindaci"
- i) modifica art. 11 "composizione Organo Amministrativo";
- j) modifica art. 12 "adeguamento attribuzione Legale Rappresentanza";
- k) modifica art. 14 "controllo contabile";
- l) modifica art. 15 "destinazione utili";
- m) soppressione art. 17 "clausola arbitrale";
- n) introduzione norma transitoria: esclusione soci privati.

Dell'identità personale, qualifica e poteri del costituito io Notaio sono certo.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10 (dieci) dello statuto sociale, l'Amministratore Unico **IANNIELLO Felice**, il quale:

CONSTATATO

- che in virtù della delibera dell'assemblea straordinaria a mia verbalizzazione in data 30 settembre 2015, repertorio n.ro 20.783, il capitale sociale è stato ridotto in conseguenza di perdite fino ad Euro 182.946,40 (centottantaduemilanovecentoquarantasei virgola quaranta), con la corrispondente riduzione del valore nominale di tutte le azioni ad Euro 509,60 (cinquecento-

Registrato a Pagani

il 16/10/2015

al numero 8680/1T

nove virgola sessanta) e la modifica dell'articolo 7 (sette) dello statuto, e che le relative risultanze presso il Registro delle Imprese sono in fase di aggiornamento;

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in data 2 ottobre 2015 mediante avviso recante le indicazioni di cui all'articolo 10 (dieci) dello statuto sociale comunicato ai soci secondo le modalità ed i tempi previsti dal medesimo articolo;

- che l'Assemblea in prima convocazione non si è validamente costituita;

- che sono presenti, anche per delega preventivamente acquisita agli atti della società, i soci di cui al foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", i quali rappresentano complessivamente **138 (centotrentotto) azioni**;

- che i soci intervenuti si sono legittimati nelle forme previste dall'articolo 10 (dieci) dello statuto sociale;

- che per l'Organo amministrativo è presente l'Amministratore unico, IANNIELLO Felice;

- che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente, Dottor TONO Alfonso;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano informati delle materie di cui all'ordine del giorno e pertanto nulla osta allo svolgimento della presente Assemblea;

PERTANTO

il Presidente, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti

DICHIARA

validamente costituita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria della società "**AGRO INVEST - S.P.A. -**", al fine di discutere e deliberare dei punti di cui al trascritto ordine del giorno.

Prendendo la discussione con riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e, nella qualità, espone le proposte di modifica di alcune clausole statutarie, giustificate nel loro complesso dalla necessità di adeguamento del testo alle future prospettive societarie, promuovendo altresì una serie di modifiche e di attività tali da rendere la compagine sociale formata interamente da enti pubblici. Dà pertanto lettura ai presenti delle nuove clausole statutarie di cui propone l'introduzione.

In particolare:

- la modifica della denominazione sociale in "Agenzia per lo sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.P.A." è finalizzata a pubblicizzare il più possibile il nuovo corso che la società intende seguire;

- il trasferimento della sede in **Nocera Inferiore, alla via Libroia n.ro 46**, si fonda su motivi di ordine puramente logistico;

- con l'ampliamento dell'oggetto sociale si propone di inserire e chiarificare le nuove attività che la società intende svolgere;

- con l'introduzione della clausola relativa al controllo analogo e l'istituzione del Comitato dei Sindaci, l'introduzione della clausola che prevede la qualità esclusivamente pubblica dei soci, la modifica della clausola relativa alla destinazione degli utili si intende rendere lo statuto più confacente agli scopi di pubblico interesse che si vorrebbe perseguire, sotto l'esclusivo controllo delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di erogazione dei servizi "*in house*" da parte degli Enti

Territoriali;

- inoltre, con specifico riferimento alla modifica della clausola relativa alla distribuzione degli utili, considerato che si propone di rendere la società interamente partecipata da Enti pubblici, quanto proposto non si porrebbe in contrasto con la causa del contratto sociale ex art. 2247 del codice civile, nè con la specifica previsione dell'articolo 2328 del codice civile in tema di s.p.a., poichè l'attività sociale sarà comunque condotta attraverso il metodo economico tendente allo scopo di lucro oggettivo, mentre la clausola che si propone di approvare impedisce unicamente il lucro soggettivo da parte dei soci. Ancora, la distribuzione degli utili prodotti non costituisce elemento essenziale di ogni contratto di società, tanto più che le cause di nullità ex art. 2332 c.c. non prevedono la fattispecie che si propone di introdurre, con ciò confermandone l'irrelevanza dal punto di vista della patologia giuridica. Applicando il principio della "prevalenza della sostanza sulla forma" di matrice comunitaria, nonchè in considerazione della partecipazione interamente pubblica al capitale sociale alla quale si vorrebbe giungere, appare chiaro che la causa della società non è strettamente **lucrativa**, essendo stata costituita per la realizzazione di interessi di pubblica rilevanza secondo criteri di efficienza, economicità, semplicità e celerità della gestione, non ugualmente raggiungibile attraverso gli schemi tipici del diritto pubblico. La sostanziale connotazione pubblica di tale società emerge anche dalla soggezione al "controllo analogo" di cui all'articolo 113 TUEL, che si propone di introdurre. Infine, la clausola in parola non **contrasterebbe** con il divieto del patto leonino ex art. 2265 c.c. in quanto sarebbe **rispettosa** del principio di parità di trattamento dei soci;

- le modifiche delle modalità di convocazione dell'assemblea, della composizione dell'organo amministrativo, dell'attribuzione della legale rappresentanza e del controllo contabile potrebbero migliorare la struttura societaria rendendone più efficiente il funzionamento;

- inserendo la clausola che riservi ai soli enti pubblici il diritto di essere soci della società, si renderebbe necessario regolamentare la fase transitoria in cui l'attuale compagine sociale dovrebbe essere abbandonata dai soci privati, nel rispetto del loro diritto all'equa liquidazione delle rispettive partecipazioni sociali e del loro trattamento secondo i principi generali di correttezza e buona fede.

Infine, il Presidente dà atto che non è possibile deliberare in ordine alla soppressione della clausola compromissoria, non essendo presenti alla presente assemblea tanti soci che potrebbero raggiungere la maggioranza richiesta dall'articolo 34 ultimo comma del D.Lgs 6 gennaio 2003 n.ro 5 e dallo statuto sociale.

Il Presidente ricorda che l'ampliamento dell'oggetto sociale, la modifica delle norme sulla circolazione delle azioni e sulla distribuzione degli utili costituiscono cause di recesso ai sensi di legge per i soci che non avranno concorso alla loro approvazione.

Al termine della propria esposizione, il Presidente verifica se alcuno dei presenti intenda intervenire.

Verificato che non vi sono richieste di intervento, il Presidente chiude la discussione ed apre la fase della votazione.

Esaurita la discussione, il Presidente pone dette proposte al voto dell'assemblea. La votazione si svolgerà con voto palese e per alzata di mano, chia-

mando nell'ordine prima i soci favorevoli, indi i contrari ed infine gli astenuti.

I risultati della votazione sono i seguenti:

favorevoli:

Comune di Castel San Giorgio, 14 (quattordici) azioni;

Comune di Nocera Inferiore, 60 (sessanta) azioni;

Comune di San Valentino Torio, 9 (nove) azioni;

Comune di Scafati, 49 (quarantanove) azioni;

Comune di Striano, 1 (una) azione;

Provincia di Salerno, 5 (cinque) azioni;

contrari:

nessuno;

astenuti:

nessuno.

TOTALE FAVOREVOLI: soci titolari complessivamente di 138 (centotrentotto) azioni;

TOTALE CONTRARI: nessuno;

TOTALE ASTENUTI: nessuno.

Pertanto, raggiunta la maggioranza necessaria di cui all'articolo 10 (dieci) dello statuto sociale, il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea, udite le proposte, dopo ampia discussione, con voto palese e per alzata di mano, all'unanimità:

DELIBERA

- di approvare le modifiche statutarie proposte nella bozza di cui il Presidente ha dato lettura agli intervenuti, in particolare:

--- **di modificare l'articolo 1 (uno)** come segue: "È costituita una società per azioni denominata "**Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.P.A.**" a capitale pubblico, promossa anche ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 36 della Legge Regionale Regione Campania 22 dicembre 2004, n.16."

--- **di trasferire la sede sociale** nel Comune di **Nocera Inferiore** alla **via Libroia n.ro 46;**

--- **di modificare l'articolo 4 (quattro)** come segue: "La società ha lo scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione locale, alla promozione dello sviluppo economico del territorio dell'Agro Nocerino Sarnese e Comuni limitrofi.

La società non persegue finalità di lucro.

Essa, al fine di conseguire la promozione e la realizzazione di attività dirette allo sviluppo socio-economico e produttivo del territorio dell'Agro Nocerino Sarnese, e - in particolare - dei territori delle Amministrazioni Socie e poter essere un concreto strumento, per le stesse Amministrazioni socie, di realizzazione delle più opportune e razionali sinergie, nonché per la gestione associata di funzioni e servizi, ha per oggetto le seguenti attività:

a) Progettazione, realizzazione e gestione di programmi, interventi e progetti per promuovere la cooperazione inter-istituzionale, nell'interesse e a servizio della collettività di riferimento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nei diversi campi di azione.

b) Lo studio di fattibilità, la elaborazione dei programmi e progetti esecutivi per la definizione ed attuazione di interventi ammissibili nel quadro della strategia dell'Unione Europea per la crescita economica, lo sviluppo so-

stenibile, l'ambiente e la cultura.

c) La progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana esclusivamente nell'ambito territoriale dei Comuni soci della stessa, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, operando in qualità di Società di Trasformazione Urbana, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 36 della Legge Regionale Regione Campania 22 dicembre 2004, n.16.

c1) Per il perseguimento di tale finalità, la Società può provvedere: all'acquisizione delle aree e degli immobili interessati dagli interventi di riqualificazione in proprietà, in affidamento, mediante mandato con rappresentanza o concessione, o comunque può avere la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto dell'intervento di riqualificazione urbana; alla progettazione e realizzazione dell'intervento di riqualificazione urbana, in proprio o secondo le disposizioni vigenti; alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle opere e delle strutture realizzate.

c2) Nella funzione di S.T.U. la società può promuovere e curare l'attuazione di tutte le fasi, nei modi indicati nel presente statuto, per la realizzazione dei Piani di Insediamenti Produttivi dei Comuni soci e Comuni limitrofi, secondo gli indirizzi contenuti nei programmi e relativi accordi e/o intese tra le Amministrazioni pubbliche interessate.

d) La gestione di altre funzioni fondamentali quali l'attività di centrale di committenza e/o stazione appaltante per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle norme che disciplinano gli appalti pubblici.

e) Il supporto alla progettazione ed alla successiva attuazione e gestione del Piano Urbanistico - P.U.C. - dei Comuni soci e dei conseguenti Piani Particolareggiati attuativi, anche allo scopo di concorrere prioritariamente a definire in modo coordinato gli obiettivi di governo e trasformazione a lungo termine del territorio di riferimento o ambiti dello stesso, secondo le intese tra le Amministrazioni Pubbliche socie.

f) Il supporto al funzionamento degli uffici tecnici dei Comuni soci per le attività di programmazione, progettazione, esecuzione, direzione lavori e collaudo, relativamente all'attuazione dei programmi annuali delle opere pubbliche.

g) La organizzazione e la gestione delle attività connesse allo Sportello Unico delle Attività Produttive per l'intero territorio di riferimento o ambiti dello stesso, secondo le intese tra le Amministrazioni Pubbliche socie.

h) Curare la implementazione e la gestione di un Sistema Informativo Territoriale, attraverso il quale razionalizzare l'utilizzo delle tecnologie informatiche e digitali per migliorare e sviluppare tutti i servizi necessari per la gestione del territorio, dei servizi strumentali delle Amministrazioni socie, dei servizi per i Cittadini per l'intero territorio di riferimento o ambiti dello stesso, secondo le intese tra le Amministrazioni Pubbliche socie.

L'Intesa Istituzionale, l'Accordo di Programma, le Convenzioni Quadro e le singole Convenzioni operative sono gli strumenti, secondo la disciplina legislativa generale ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, della Legge n.241/1990 e delle altre norme speciali vigenti, attraverso i quali la Società e le Amministrazioni socie regolano i rapporti per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La società potrà compiere inoltre tutte le attività strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituto di Credito, banche, società o

privati, concedere garanzie reali.";

--- **di modificare l'articolo 5 (cinque)** sostituendo l'attuale formulazione con la seguente: "La società svolgerà la propria attività esclusivamente a beneficio delle Amministrazioni Pubbliche socie.

In particolare, laddove consentito dalla legge e in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni, richieste sulla base della normativa nazionale e dell'Unione Europea, per lo svolgimento della propria attività la società potrà assumere ed eseguire appalti pubblici nonché ricevere la gestione di servizi in affidamento diretto cosiddetto "in house".

Con l'obbligo, in tali fattispecie, per l'organo amministrativo, di uniformarsi all'attività d'indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante conformemente a quanto prescritto dalle apposite convenzioni da stipularsi con le Amministrazioni Pubbliche socie, nonché dalla normativa vigente in materia.

La società potrà dunque essere destinataria della normativa dell' "in House Providing" da parte delle Amministrazioni Pubbliche Socie, in quanto, conformemente alla legislazione interne ed alle direttive dell'Unione Europea presenta le caratteristiche di:

- organismo di diritto pubblico, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;
- con personalità giuridica;
- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale della collettività territoriale di riferimento anche a carattere non commerciale o industriale;
- la cui gestione è soggetta al controllo delle Amministrazioni Pubbliche Socie ai sensi del presente Statuto o mediante apposite norme inserite nelle convenzioni di affidamento;
- i cui organi di amministrazione e di vigilanza sono costituiti da membri designati esclusivamente dalle Amministrazioni Socie;
- tutta l'attività è svolta esclusivamente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche socie.

I rapporti tra i soci e la società si conformano a quanto stabilito dall'ordinamento UE e dalle norme di diritto interno sulle società di proprietà degli Enti pubblici territoriali cui possono essere esternalizzate funzioni dell'Ente e affidati direttamente servizi e attività. In tale prospettiva le Amministrazioni Pubbliche socie congiuntamente, ovvero in caso di attività conferita da una o più delle Amministrazioni Pubbliche socie, con le modalità di cui all'ultimo capoverso del presente articolo, esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto delle competenze della propria organizzazione interna.

Ne consegue che qualunque decisione sugli atti fondamentali della società può essere legittimamente assunta dagli organi societari solo previo consenso di tutte le Amministrazioni Pubbliche socie concedenti / affidatarie, con le modalità di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.

Le Amministrazioni Pubbliche socie tutte congiuntamente o separatamente possono indicare alla società il perseguimento di specifici obiettivi che hanno carattere vincolante per gli organi di amministrazione della stessa società.

Per quanto concerne gli atti di gestione, la società è tenuta ad uniformarsi alle direttive delle Amministrazioni Pubbliche socie, con le modalità di cui

all'ultimo capoverso del presente articolo, impartite tramite le rispettive strutture apicali della dirigenza amministrativa delle stesse Amministrazioni.

Sul piano dei controlli, le Amministrazioni Pubbliche socie, con le modalità di cui all'ultimo capoverso del presente articolo, attraverso le rispettive strutture amministrative competenti, possono richiedere agli organi della società l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della società, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del socio.

I contratti o le convenzioni di servizio da stipularsi per gli affidamenti alla Società da parte di Enti pubblici soci, recano specifica indicazione delle sopracitate forme di controllo o di indirizzo.";

--- **di modificare l'articolo 6 (sei)** come segue: "Possono essere soci della società esclusivamente Amministrazioni Pubbliche. Sono soci della società i Comuni individuati nei documenti di programmazione economica e territoriale approvati dalla Regione Campania, come appartenenti al Sistema Territoriale dell'Agro Nocerino Sarnese. Possono essere soci della società, nei limiti previsti dal presente statuto, altre Amministrazioni od Enti Pubblici.";

- **di modificare l'articolo 10 (dieci), settimo paragrafo**, come segue, fermo il resto: "La convocazione è fatta, alternativamente, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.";

--- **di introdurre l'articolo 10 (dieci) bis**: "Ai fini di una costante verifica della coerenza della gestione della Società con gli indirizzi, le direttive e gli interessi dei Soci, è costituito, quale organo permanente della società un "Comitato dei Sindaci" composto di diritto, dai Sindaci di tutti i Comuni soci della società. Il comitato opera di diritto, senza che debba essere oggetto di eventuali atti deliberativi dell'Assemblea dei Soci.

I componenti del Comitato assicureranno le funzioni e le attività di norma con la partecipazione diretta e personale alle riunioni. In caso di impedimento temporaneo, i Sindaci potranno farsi sostituire da proprio rappresentante, munito di delega speciale. Il Comitato sarà presieduto da un componente scelto a maggioranza tra di essi.

Il comitato di indirizzo adempie ai seguenti principali compiti:

a. fornisce indirizzi generali e programmatici all'Organo di Amministrazione;

b. controlla lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dai piani strategici, economici e finanziari come predisposti dall'Organo di Amministrazione;

c. verifica periodicamente l'attività svolta dall'Organo di Amministrazione in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere."

--- **di modificare l'articolo 11 (undici)** come segue: "La gestione dell'impresa spetta ad un amministratore unico ovvero a un consiglio di amministrazione composto come appresso. All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero di tre membri, anche non soci, eletti la prima volta nell'atto costitutivo e poi dall'assemblea

dei soci, previa determinazione del numero.

Il consiglio di amministrazione nomina il presidente tra i suoi componenti. Il Consiglio di amministrazione nomina, altresì, tra i suoi componenti un vice presidente, il quale potrà svolgere tutte le funzioni attribuite dallo statuto al presidente nelle materie e compiti da questi delegate ed in caso di assenza o impedimento del presidente stesso.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo decade dall'ufficio.

Il consiglio, nella seduta che segue immediatamente l'assemblea ordinaria annuale, nomina un segretario, il quale può essere anche estraneo al consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio sarà presieduto dall'amministratore più anziano di età fra i presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché nella Regione Campania.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa.

Di regola, fra la data dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza, devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. In tali casi gli inviti di convocazione potranno farsi anche telefonicamente.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti

In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Il consiglio di amministrazione ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a costituire commissioni o comitati tra i suoi membri ed anche con le partecipazioni di estranei, ed a stabilire una Direzione Generale, assegnandovi uno o più dei suoi membri ed aggregandovi anche persone estranee.

Esso potrà conferire ai suoi membri (congiuntamente o separatamente), a detti comitati o commissioni, alla Direzione Generale, ed anche a suoi funzionari, dipendenti o estranei, alcune delle facoltà di sua competenza, mediante procure permanenti o temporanee, per determinate categorie di atti e di affari o per singole operazioni, determinando le condizioni e le modalità.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trascritte in apposito libro e firmato dai rispettivi presidente e segretario o da un altro degli

amministratori intervenuti.

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso annuo, fissato dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle funzioni.";
--- **di modificare l'articolo 12 (dodici)** come segue: "La firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione singolarmente e agli amministratori autorizzati dal consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe ricevute.

Spetta altresì a quei funzionari che saranno designati dal consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione deciderà se la firma deve essere spesa congiuntamente o singolarmente, determinandone i limiti e le modalità.";

--- **di modificare l'articolo 14 (quattordici)** come segue: "Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso, su delibera dell'assemblea, può esercitare altresì il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.";

--- **di modificare l'articolo 15 (quindici)** come segue: "L'esercizio sociale comincia al primo gennaio e termina al trentun dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione con le norme di legge compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea generale.

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

- una quota che viene fissata dal consiglio di amministrazione e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;

- l'utile residuo viene destinato a riserva straordinaria."

--- **di introdurre la seguente norma transitoria, rubricandola come articolo 20 (venti)**: "I soci che alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie non rivestono la natura di Ente Pubblico potranno, **entro i successivi 30 (trenta) giorni**, cedere liberamente le proprie azioni agli altri soci pubblici o a terzi che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 novellato, senza dover rispettare il procedimento di cui all'articolo 8 (otto) del presente statuto.

Scaduto questo termine, l'Organo amministrativo accerterà tempestivamen-

te se vi siano azioni in titolarità di soci privi della qualifica di Enti pubblici e li dichiarerò decaduti, escludendoli dalla società.

L'organo amministrativo procederà quindi alla liquidazione delle azioni, determinandone il valore reale con riferimento alla data della dichiarazione di decadenza, secondo i criteri previsti dall'articolo 2437-ter secondo comma del codice civile. In caso di contestazioni si applicherà l'ultimo comma dell'articolo 2437-ter c.c.

Per il procedimento di liquidazione si rinvia all'articolo 2437-quater c.c., fermo restando che le azioni potranno essere offerte unicamente ai soci che rivestano la qualifica di Enti pubblici.

Le azioni intestate ai soci esclusi non potranno esercitare i diritti amministrativi, compreso il voto, e non saranno computate ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari."

CHIUSURA DEL VERBALE

L'Assemblea incarica l'organo amministrativo a dare attuazione alle presenti delibere, conferendogli all'uopo ogni più ampio potere al riguardo, quale il potere di apportare al presente verbale tutte le modifiche necessarie ad ottenere l'iscrizione delle delibere adottate presso il Registro delle Imprese.

A questo punto il Presidente mi consegna copia dello statuto sociale, aggiornato con le modifiche approvate nella presente Assemblea, dopo averne dato lettura ai presenti ed averne constatato l'approvazione, che viene allegato al presente atto sotto la lettera " B".

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciotto e quaranta.

Del che il presente verbale.

Il costituito, nella qualità, mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata per averne preso visione in precedenza.

Di quest'atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura all'assemblea che l'approva, lo dichiara conforme alla propria volontà e meco lo sottoscrive il Presidente alle ore diciotto e cinquanta.

L'atto consta di sei fogli per tredici pagine scritte.

F.to IANNIELLO Felice

FIRMATO NOTAIO FRANCESCO COPPA

IMPRONTA DEL SIGILLO